

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

## DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 SEMPLIFICAZIONI

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale

### Modifiche introdotte dall'articolo 28 del d.l. 76/2020

Introdotte **misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni** al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata per implementare l'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (*Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In particolare:

- 1) le amministrazioni pubbliche **possono comunicare al Registro PEC delle PA gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica** nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale;
- 2) per il caso di **costituzione in giudizio tramite propri dipendenti**, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata
- 3) in caso di **mancata comunicazione** al Registro PEC della PA del proprio indirizzo PEC da parte della pubblica amministrazione, ai fini delle notificazioni **può essere utilizzato anche l'indirizzo PEC indicato nell' Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA**.

<b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i>	<b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i>
Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 16 luglio 2020	Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020<sup>1</sup></b>
Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (...) 4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti	Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (...) <i>Identico</i>

<sup>1</sup> Il comma 2 dell'art. 28, d.l. 76/2020 precisa che: «Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

<b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i>  Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 16 luglio 2020	<b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i>  Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020</b> <sup>1</sup>
<p>informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.</p> <p>5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.</p> <p>7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.</p> <p>8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.</p> <p>9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:</p> <p>a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 16 luglio 2020</p> <p>notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p> <p>b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p> <p>c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;</p> <p>c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;</p> <p>d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello;</p> <p>10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:</p> <p>a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;</p> <p>b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa</p>	<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020<sup>1</sup></b></p> <p><i>Identico</i></p>
--	--

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 16 luglio 2020</p> <p>dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.</p> <p>12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, <del>entro il 30 novembre 2014</del> l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.</p> <p><del>13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.</del></p>	<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020</b><sup>1</sup></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p>12.<sup>2</sup> Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, (...) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. <b>Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.</b></p> <p>13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si</p>
--	--

<sup>2</sup> Si veda la nota 2.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 16 luglio 2020</p>	<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020<sup>1</sup></b></p>
<p>(...) 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.</p>	<p><b>effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.</b> (...) <i>Identico</i></p>
<p>Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni</p> <p>1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis (<i>Indice nazionale domicilia digitali imprese e professionisti – INIPEC</i>), 6-quater (<i>Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese</i>) e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (<i>Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR</i>), dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto (<i>Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni</i>), dall'articolo 16, comma 6 (<i>Elenco PEC imprese – Registro imprese</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici (<i>REGINDE</i>), gestito dal Ministero della giustizia.</p> <p>1-bis. Le disposizioni <del>del comma 1</del> si applicano anche alla giustizia amministrativa.</p>	<p>Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni</p> <p><i>Identico</i></p> <p>1-bis. Le disposizioni <b>dei commi 1 e 1-ter</b> si applicano anche alla giustizia amministrativa.</p> <p><b>1-ter.<sup>3</sup> Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (<i>Indice dei domicilia digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA</i>) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di</b></p>

<sup>3</sup> Si veda la nota 2.

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 16 luglio 2020</p>	<p><b>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</b> Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese <i>Conv. con mod. l. 17 dicembre 2012, n. 221</i></p> <p>Testo in vigore dal <b>17 luglio 2020<sup>1</sup></b></p> <p><b>posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.</b></p>
--	---